



CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Estratto dal Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ADDIZIONALE I.R.P.E.F. E RELATIVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** , il giorno **sette** , del mese di **agosto** , alle ore **09.30** , in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N.21375, in data **31/07/2012** si è riunito in **seduta ordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**, nelle persone dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
DI LORITO LUCIANO	SINDACO	si		MASCIOVECCHIO LORIS	CONSIGLIERE	si	
CACCIATORE CARLO	CONSIGLIERE	si		MATRICCIANI LUCIO	PRESIDENTE	si	
CONTROGUERRA GUERINO	CONSIGLIERE	si		PIETRANGELO CARLO	CONSIGLIERE	si	
DELLA TORRE MARCO	CONSIGLIERE	si		SBORGIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	si	
DI GIANDOMENICO NADA	CONSIGLIERE	si		SEBASTIANI STEFANO	CONSIGLIERE	si	
DILIGENTI EDOARDO	CONSIGLIERE	si		SPATOLA MAYO CARLO	CONSIGLIERE	si	
D'ORAZIO ORAZIO	CONSIGLIERE		si	SPILLA RAFFAELE	CONSIGLIERE	si	
FEBO MARINA	CONSIGLIERE	si		ZAMPACORTA FRANCESCO	CONSIGLIERE		si
FEDELE GIORDANO	CONSIGLIERE	si					

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto :

ROSINI ENIO

DI FELICE MASSIMO

DI GIROLAMO QUIRINO

MANCINI LORENZO

TRULLI CHIARA

Consiglieri assegnati N. 16

Presenti N. 15

Assenti N. 2

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa Pica Stefania

Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti

Vista la seguente proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Esce il consigliere Sebastiani Stefano (presenti14)

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 9, contrari 5 (Controguerra-Della Torre – Diligenti – Febo – SpatolaMayo), astenuti nessuno

DELIBERA

1)- Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, integralmente trascritta nel presente dispositivo;

2)- Di incaricare il Responsabile del Settore proponente secondo le competenze ed attribuzioni per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Rientra il consigliere Sebastiani Stefano (presenti15)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 10, contrari 5 (Controguerra- Della Torre – Diligenti – Febo – SpatolaMayo), astenuti nessuno dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

IL RESPONSABILE AREA II CONTABILITA' E FINANZA

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo
- b) 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- c) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e,

nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2012;

Visto il regolamento e le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF approvate con delibera n. 10 del 03/04/2010;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012-2014, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- aliquote differenziate a scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986 nel modo seguente:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,45
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0.65
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0.79
Oltre € 75.000	0.80

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

Dato atto che:

- a) le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF si applicano al reddito complessivo IRPEF a scaglioni di reddito (non a fascia) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, dei contribuenti con domicilio fiscale nel Comune di Spoltore;
- b) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 950.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dal Portale del Federalismo fiscale(ultimo anno disponibile);

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 con il quale è stato prorogato al 31/08/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2012;

Vista la delibera G.M. n. 78 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto : "Proposta al Consiglio Comunale del Regolamento per l'Addizionale Comunale IRPEF e relativa aliquota per l'anno 2012."

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati.

1.di approvare per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n.

360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrale e sostanziale che fissa le aliquote dell'addizionale IRPEF nel seguente modo:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,45
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.60
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0.65
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0.79
Oltre € 75.000	0.80

E stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

2. Di quantificare presuntivamente in € 950.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti il precedente regolamento approvato con delibera CC n. 10 del 03.04.2010.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area II
Contabilità e Finanza
F.to Dott.ssa Anna Maria Melideo

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

F.to MATRICCIANI LUCIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa PICA STEFANIA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 15/09/2012

Spoltore, li 31/08/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa PICA STEFANIA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....
